



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Legge 12 marzo 1957, n. 146 (in *Gazz. Uff.*, 2 aprile, n. 85). **Tariffa professionale dei periti industriali.**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Elenco delle leggi e dei decreti di aggiornamento:

Legge 7 marzo 1967, n. 118; D. M. 30 ottobre 1969; D. M. 6 luglio 1973; D. M. 26 febbraio 1977; D. M. 15 gennaio 1981; D. M. 14 aprile 1977.
D. M. 28 febbraio 1994, n. 250; D. M. 3 settembre 1997, n. 482.

Cfr. Codice civile

Libro V - *Del lavoro*: Titolo III - *Del lavoro autonomo*:

Capo I - *Disposizioni generali* (artt. 2222 / 2229);

Capo II - *Delle professioni intellettuali* (artt. 2229 / 2238);

Libro VI - *Della tutela dei diritti*:

Titolo V - *Della prescrizione e della decadenza*

Capo I - *Della Prescrizione*: Sez. IV - *Del termine della prescrizione*. § 3: *Delle prescrizioni presuntive*.

Art. 2956 - *Prescrizione di tre anni*

Si prescrive in tre anni il diritto:

1. *(Omissis)*

2. *dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;*

3. - 4. *(Omissis)*.

Cfr. Codice di procedura civile

Libro IV - *Dei procedimenti speciali*: Titolo I - *Dei procedimenti sommari*:

Capo I - *Del procedimento di ingiunzione*:

Art. 633 - *Condizioni di ammissibilità*

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) *(Omissis)*

2) *(Omissis)*

3) *se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.*

(Omissis)

Art. unico

È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 marzo 1967, n. 118 (in *Gazz. Uff.*, 25 marzo, n. 76).

Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali.

(Omissis)

Art. 3

Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.

(Omissis)

Allegato

Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale.

Mod. legge 07.03.1967 n. 118 art 1 Mod. D. M. 30.10.1969 art 1

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto della tariffa.

La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali.

Art. 2

Circoscrizione.

Il perito industriale è tenuto ad applicare la tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art. 3

Obbligatorietà.

L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi.

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell'utile dell'appalto o della fornitura.

Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza.

Art. 4

Classificazione degli onorari.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;*
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;*
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;*
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.*

Tutti i compensi da valutare a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

$$Tr = Ti \times (lr : li)t$$

dove:

Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;

Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;

lr = importo della tariffa ricercata;

li = importo della tariffa di riferimento;

t = tangente della retta delle tariffe.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Le prestazioni per importi inferiori a quelli espressi nelle tabelle saranno valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiore al primo scaglione di dette tabelle, quelle per importo superiore con applicazione della superiore formula.

Per importi intermedi la relativa percentuale verrà calcolata con l'interpolazione lineare.

Art. 5

Addizionali agli onorari.

Oltre gli onorari contemplati dall'art. 4 debbono essere rimborsate al professionista:

- a) le indennità e le spese di cui all'art. 6;*
- b) le vacanze per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'art. 39.*

Agli onorari a vacanza, debbono essere aggiunte:

- 1) le indennità e le spese di cui all'art. 6 anche per i collaboratori;*
- 2) le competenze spettanti ai collaboratori;*
- 3) le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.*

Art. 6

Rimborso spese.

Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2^a classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1^a classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

*Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacanza di cui al successivo art. 38, una indennità di lire 840 (**euro 0,43**) per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;*

b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

d) le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.

Mod. D. M. 28.02.1994 n. 250 art 2

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 7

Revisione delle specifiche.

È facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta.

*Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dell'1 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 7.000 (**euro 3,61**) ed un massimo di lire 270.000 (**euro 139,44**), oltre il rimborso delle spese.*

Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspiccate.

Quando la richiesta è fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.

Art. 8

Proprietà intellettuale.

Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del perito industriale resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi sulla proprietà intellettuale.

Resta salva la facoltà del committente di trarre di tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 9

Incarichi.

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della Commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza e il perito industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 10

Interruzione degli incarichi.

Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo art. 22.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile

Art. 11

Incarichi collegiali.

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa o della più elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate incombenze.

Art. 12

Varianti ai progetti.

Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà del professionista, e quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle competenze per il progetto originale.

Art. 13

Anticipazioni spese ed onorari.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da eseguire.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella.

Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 14

Deposito spese ed onorari.

Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può chiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese ed onorari.

Art. 15

Duplicati degli atti.

Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

Art. 16

Contenuto.

La specifica deve contenere:

- a) la intestazione personale del professionista;*
- b) la data di emissione;*
- c) l'indicazione del committente o di chi per esso ha passato l'ordine ed ha seguito l'espletamento dell'incarico;*
- d) la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese, indennità, compensi, ecc., secondo l'ordine strettamente cronologico;*
- e) le eventuali indicazioni su particolari clausole o accordi e sul calcolo degli onorari secondo i criteri di cui alla presente tariffa.*

Capo II ONORARI A PERCENTUALE

Art. 17

Gruppi di prestazioni.

Agli effetti dell'applicazione dell'onorario a percentuale, le prestazioni del perito industriale si dividono in due gruppi:

- A) Esecuzione di opere.**
- B) Pareri e perizie estimative.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. M. 30 ottobre 1969 (in Gazz. Uff. 14 novembre, n. 288)

Approvazione delle tariffe professionali dei periti industriali.

Art. 3

Per i lavori da liquidarsi a percentuale, il professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori e gli eventuali compensi a vacanza a norma degli art. 5, 6, 7, 38 e 39 della tariffa, ovvero di conglobare tutti i suddetti componenti in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio del Collegio, in ogni caso entro il predetto limite massimo.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

GRUPPO A
Esecuzione di opere.

Art. 18

Oggetto dell'onorario - Spese a carico del professionista.

L'onorario per l'esecuzione di un'opera è comprensivo di tutto quanto è dovuto al perito industriale per l'espletamento completo dell'incarico conferitogli e cioè compilazione del progetto e del preventivo, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione.

Sono compensate separatamente, poiché non comprese nella competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:

- a) misura e contabilità dei lavori da compensarsi in base alla tabella E/4;*
- b) revisione dei Prezzi da compensarsi in base all'importo revisionato nella misura del 25 per cento dell'onorario dovuto per la misura e la contabilità dei lavori come dalla tabella E/4;*
- c) visite ad impianti, opere, stabili, ecc., che hanno analogia con l'oggetto dell'incarico e che siano effettuate col consenso del committente;*
- d) trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento, esproprio, con le autorità, e confinanti, ecc., che, per loro natura, escono dalle attribuzioni normali del progetto o del lavoro;*
- e) consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (art. 27).*

Sono a carico del professionista tutte le spese di ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno necessarie a rassegnare al committente un esemplare dell'elaborato (progetto, relazione, capitolato e rendiconto).

Art. 19

Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie.

Agli effetti della determinazione degli onorari le opere sono suddivise in classi e categorie come descritte nel seguente elenco con l'avvertenza che, se un incarico professionale interessa più di una categoria, gli onorari vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente:

ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE.

Classe 1^a - Costruzioni rurali, industriali, civili:

- A)** Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici, industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.
- B)** Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.
- D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.

Classe 2^a - Impianti industriali completi e cioè: Macchinario apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali:

- A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili, del legno, del cuoio e simili.
- B) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili.
- C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria chimica speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione delle cave miniere.

Classe 3^a - Impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:

- A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
- B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.
- C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Classe 4^a - Impianti elettrici:

- A)** Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
- B)** Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica.
- C)** Impianti di stazioni, linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.

Classe 5^a - Macchine apparecchi e loro parti.

Classe 6^a - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici.

Classe 7^a - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.

Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia.

Art. 20

Applicazione della tabella A/4.

Quando per l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera come indicato nella seguente tabella A/4.

Per consuntivo lordo dell'opera s'intende la somma di tutti gli importi delle fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse avere fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Art. 21

Discriminanti e maggiorazioni.

È esclusa dall'obbligo del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera e continua dei lavori.

Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda, da parte del professionista, un impegno personale maggiore del normale.

La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità può a seconda degli accordi col committente, essere espletata sia dal professionista che da persona di comune fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo, compensata separatamente a norma dell'art. 18. Ove le contabilizzazioni siano espletate dal professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo, sempreché allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente comma.

Art. 22

Onorari per prestazioni parziali (Tabella B/4).

Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento totale dell'opera, ma si riferiscono ad alcuna funzioni parziali, alle quali sia stato originariamente limitato l'incarico, la valutazione dell'onorario è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B/4 aumentate del 25 per cento.

Il computo viene fatto sull'importo consuntivo lordo dell'opera, o, in mancanza, sul suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

Art. 23

Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A/4).

Gli onorari di cui alla tabella A/4 sono dovuti integralmente anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 22 (tabella B/4), sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B/4, non superi il valore di 0,20.

Art. 24

Onorari per collaudi e liquidazioni.

Qualora al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella B/4 verrà aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota è aumentata del 100 per cento.

Art. 25

Onorari per soli collaudi.

Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario è regolato dalla tabella C/4, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico di vari condomini contenti, ecc., in proporzione delle quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni vigenti.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

Art. 26

Norme per l'esecuzione dei collaudi.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 27

Consulenza di altri professionisti.

Quando con il consenso del committente o per specifica competenza (esempio calcolo cemento armati), si ritenga necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista incaricato (articoli 11 e 18).

Gruppo B

Pareri e perizie estimative di beni mobili ed immobili e di danni.

Art. 28

Perizie estimative e loro definizioni.

Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in: Tabella D/4

Onorari:

a) Parere estimativo: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione.

b) Perizia estimativa normale: che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata da computi e tipi di massima, se occorrono.

c) Perizia estimativa particolareggiata: che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di relazione corredata di computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti.

Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella D/4 oltre le integrazioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 29

Onorari per stime di importi non compresi in tabella.

Per importi inferiori alle lire 5.000.000 (euro 2.582,28) gli onorari sono valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di lire 5.000.000 (euro 2.582,28).

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Per importi superiori a lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) gli onorari sono stabiliti mediante accordi fra le parti.

Art. 30

Danni causati da sinistri.

Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio o arbitrale di danni causati da un sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista avesse diritto per particolari condizioni di ambiente, di disagio, di pericolosità, ecc.

Art. 31

Perizie divisionali.

Per le perizie divisionali e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è la somma degli onorari dovuti per le singole prestazioni.

Art. 32

Inventari o consegne.

L'onorario per la compilazione di inventari o consegne senza determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti consegne si commisura in ragione del 6,6 per cento del canone d'affitto e di noleggior lordi annui, reale o presunto.

Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione.

Quando l'impostazione avvenga ex novo, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Art. 33

Prospetti e bilanci - Migliorie straordinarie.

L'onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna (sommari del consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che per gli impianti industriali è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate (art. 28, lettera c) oltre il 4,2 per cento sul canone lordo di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili centrali di grandi città, nel quale caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente).

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri dell'art. 28 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l'onorario per le valutazioni dei debiti e crediti è suscettibile di aumento fino al 50 per cento.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo III ONORARI A QUANTITÀ

Art. 34

Definizione ed esempi.

L'onorario deve essere valutato in ragione dell'unità di misura in tutte quelle prestazioni di carattere normale alle quali la quantità entra come elemento principale di valutazione.

Sono in particolare da considerarsi tali:

- a) disegni dal vero;*
- b) lavori topografici preparatori e preliminari di altri lavori;*
- c) visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti soggetti a pressione;*
- d) analisi chimiche, prove tecnologiche e merceologiche di competenza dei periti industriali chimici, tessili e tintori.*

Art. 35

Rilievi di edifici, (Tabella F/4).

L'onorario per un disegno dal vero del prospetto, della pianta e delle sezioni di un edificio è determinato in ragione dell'area della parte rilevata come dalla tabella F/4.

Il rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui all'art. 6.

Art. 36

Rilievi topografici (Tabella G/4).

L'onorario per il rilievo di aree fabbricabili è determinata dalla tabella G, salvi i rimborsi o compensi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

Art. 37

Tabella H/4.

L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni, è determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come dalla tabella H/4.

La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 13.500 (euro 6,97) a lire 27.000 (euro 13,94) l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo IV ONORARI A VACAZIONE

Art. 38

Definizione ed esempi.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza nelle prestazioni di carattere normale per le quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, come:

a) rilievi di qualunque natura, esclusi quelli contemplati in altra parte della presente tariffa, comprese le formazioni dei tipi ed il computo delle aree da fabbrica negli abitati, le competenze per le trattative con le autorità o con terzi, le pratiche per espropri, locazione e simili;

b) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per gli accessi ai lavori o ai convegni, o per i sopralluoghi in genere;

c) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere o indipendenti dalla sua volontà;

d) accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi;

e) visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro apparati motori e delle loro parti complementari;

f) assistenza a prove tecnologiche di laboratorio o di officina, a prove idrauliche, a saggi ed analisi chimiche, tessili, tintorie, ecc.;

g) assistenza a prove di funzionamento per collaudo di macchine motrici ed operatrici.

Art. 39

Onorari.

Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 87.000 (euro 44,9318) per ogni ora o frazione di ora, oltre al 60 per cento di lire 55.000 (euro 28,4051) all'ora per ogni aiuto di concetto.

Quando questo onorario è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso è ridotto a metà.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento.

Le prestazioni a vacanza si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacanza. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacanze al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.

I compensi come sopra stabiliti costituiscono minimi inderogabili e si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualsiasi patto contrario è nullo.

Mod. legge 07.03.1967 n. 118 art 1

Mod. D. M. 30.10.1969 art 1

Mod. D. M. 14.04.1987 art 1

Mod. legge 07.03.1967 n. 118 art 2

Mod. D. M. 06.07.1973 art 1

Mod. D. M. 03.09.1997, n. 482

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo V ONORARI A DISCREZIONE

Art. 40

Definizioni.

L'onorario è valutato a discrezione del perito industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, l'entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del professionista non possono essere compensate con i criteri della percentuale, della quantità del tempo.

Art. 41

Esempi.

In particolare sono da valutarsi a discrezione:

- a) consulenze e pareri tecnici orali o per corrispondenza;*
- b) lavori di opere d'importo inferiore a lire 500.000 (**euro 258,23**);*
- c) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, costruzione e di impianti;*
- d) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;*
- e) organizzazione scientifica del lavoro;*
- f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettura, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti;*
- g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;*
- h) opere di consolidamento;*
- i) studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale;*
- l) rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni;*
- m) prove, analisi e saggi di carattere tecnologico e merceologico che presentano particolare difficoltà di elaborazione o di uso non comune;*
- n) ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra condomini, comproprietari, utenti, ecc.;*
- o) le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte, registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di soli beni ed immobili urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrano nella competenza del perito industriale.*

Nella determinazione dell'onorario devesi avere particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

In ogni caso l'onorario non potrà mai essere inferiore a quello che risulterebbe da un possibile computo a vacanza.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo VI PERITI CHIMICI

Art. 42

Analisi chimiche.

Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire 25.000 (**euro 12,91**).

Capo VII PERITI MINERARI

Art. 43

Stime di cave e miniere.

L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, viene liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 83.500 (**euro 43,12**):

Fino a	Lit.	10.000.000	Euro	5.164,57	>> 2,125 %
"	"	20.000.000	"	10.329,14	>> 1,912 %
"	"	50.000.000	"	25.822,84	>> 1,700 %
"	"	100.000.000	"	51.645,69	>> 1,487 %
"	"	250.000.000	"	129.114,22	>> 1,275 %
"	"	500.000.000	"	258.228,45	>> 1,000 %
oltre	"	500.000.000	"	258.228,45	>> 0,700 %

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

L'onorario viene determinato applicando dette percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico.

Quando invece si richiede una stima meno sommaria e cioè una stima particolareggiata, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti viene liquidato, a parte od in aggiunta, con le norme di cui all'art. 28.

Mod. D. M. 28.02.1994 n. 250 art 3

Art. 44

Prospezione geologica e mineraria. Visite a permessi minerari (Tabella I/4).

L'onorario per la prospezione geologica e mineraria di una regione con determinazione geognostica tracciata su topografia al 50.000 e relativa relazione, quello per la visita a permessi minerari in lavorazione a miniere tanto in esercizio che

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

inattive con relazione sulla geognosia del suolo, del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, è determinato in ragione della superficie e del volume, come da tabella l/4.

Capo VIII PERITI NAUTICI

Art. 45

Stima di navi (Tabella L/4)

L'onorario per la stima di una nave è determinato in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo del bastimento, come da tabella l/4.

Mod. D. M. 06.07.1973 art

Mod. D. M. 30.10.1969 art 2

Mod. D. M. 15.01.1981 art 1

Mod. D. M. 26.02.1977 art 1 e 2

Mod. D. M. 14.04.1987 art 2 e 3



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1994, n. 250 (in *Gazz. Uff.*, 27 aprile, n. 96).

Regolamento recante aggiornamento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali; Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta; Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali del 20 marzo 1992; Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe per le prestazioni professionali dei periti industriali; Visto il parere favorevole espresso il 16 marzo 1993 dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 46009/1330 del 3 marzo 1994);

Adotta il seguente regolamento:

Aggiornamento della tariffa degli onorari per prestazioni professionali dei periti industriali.

Art. 1

(Omissis)

Cfr. l. 12.03.1957 n. 146 art. 4

Art. 2

1. Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 e successive modificazioni vengono così variate:

- 1) l'indennità prevista dall'art. 6, terzo comma, è fissata in lire 840 (**euro 0,4338**);
- 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, è stabilito in lire 7.000 (**euro 3,61**) per il minimo e in lire 270.000 (**euro 139,44**) per il massimo;
- 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 (**euro 6,97**) per il minimo ed in lire 27.000 (**euro 13,94**) per il massimo;
- 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 è stabilito in lire 25.000 (**euro 12,91**).

Mod. legge 12.03.1957 n. 146 art. 6, 7, 37, 42

Art. 3

1. L'art. 43 della legge 12 marzo 1957, n. 146, è sostituito dal seguente:

(Omissis).

Cfr. legge 12.03.1957 n. 146 art. 43

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 4

1. Le tabelle A/3, B/3, C/3, D/3, E/3 di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1987, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A/4, B/4, C/4, D/4, E/4 allegate al presente decreto.

Mod. D.M. 14.04.1987 all. un.

Art. 5

1. Le tabelle F/3, G/3, H/3, I/3, L/3 di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 14 aprile 1987 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle F/4, G/4, H/4, I/4, L/4 allegata al presente decreto.

Mod. D. M. 14.04.1987 all. un.

TABELLA A / 4

ONORARI A PERCENTUALE PER ESECUZIONI COMPLETE DI OPERE (art. 19)

Importo delle opere	CLASSE I costruzioni edilizie				CLASSE II Imp. Industriali completi		
	A t = - 0,20	B t = - 0,20	C t = - 0,20	D t = - 0,20	A t = - 0,26	B t = - 0,26	C t = - 0,26
Lire 5.000.000/Euro 2.582,28	8.1800	10.7334	11.6146	16.0888	8.0255	9.6412	14.6738
Lire 10.000.000/Euro 5.164,57	7.1211	9.3440	10.1111	14.0061	6.7020	8.0513	12.2539
Lire 15.000.000/Euro 7.746,85	6.5664	8.6162	9.3236	12.9151	6.0315	7.2457	11.0279
Lire 20.000.000/Euro 10.329,14	6.1993	8.1344	8.8023	12.1930	5.5968	6.7235	10.2331
Lire 30.000.000/Euro 15.493,71	5.7164	7.5008	8.1166	11.2433	5.0368	6.0508	9.2092
Lire 40.000.000/Euro 20.658,28	5.3968	7.0814	7.6628	10.6146	4.6738	5.6147	8.5455
Lire 50.000.000/Euro 25.822,84	5.1612	6.7723	7.3283	10.1513	4.4104	5.2983	8.0639
Lire 70.000.000/Euro 36.151,98	4.8253	6.3316	6.8514	9.4907	4.0409	4.8544	7.3884
Lire 100.000.000/Euro 51.645,69	4.4931	5.8957	6.3797	8.8373	3.6830	4.4245	6.7340
Lire 150.000.000/Euro 77.468,53	4.1431	5.4364	5.8828	8.1489	3.3145	3.9818	6.0603
Lire 200.000.000/Euro 103.291,38	3.9115	5.1325	5.5538	7.6933	3.0757	3.6949	5.6235
Lire 300.000.000/Euro 154.937,07	3.6068	4.7327	5.1212	7.0940	2.7679	3.3252	5.0609
Lire 400.000.000/Euro 206.582,76	3.4051	4.4681	4.8349	6.6974	2.5685	3.0855	4.6961
Lire 500.000.000/Euro 258.228,45	3.2565	4.2731	4.6239	6.4051	2.4237	2.9116	4.4314
Lire 700.000.000/Euro 361.519,83	3.0446	3.9950	4.3230	5.9882	2.2207	2.6677	4.0602
Lire 1.000.000.000/Euro 516.456,90	2.8350	3.7199	4.0253	5.5759	2.0240	2.4314	3.7006

(Segue Tabella A / 4)

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(segue tabella A/4)

Importo delle opere	CLASSE III Imp. Di servizi gen.			CLASSE IV Impianti elettrici		
	A t = - 0,30	B t = - 0,28	C t = - 0,32	A t = - 0,35	B t = - 0,35	C t = - 0,35
Lire 5.000.000/Euro 2.582,28	16.1652	18.7952	25.1473	17.6475	14.1180	7.2943
Lire 10.000.000/Euro 5.164,57	13.1302	15.4796	20.1448	13.8459	11.0767	5.7230
Lire 15.000.000/Euro 7.746,85	11.6264	13.8183	17.6935	12.0141	9.6112	4.9658
Lire 20.000.000/Euro 10.329,14	10.6650	12.7488	16.1374	10.8633	8.6906	4.4902
Lire 30.000.000/Euro 15.493,71	9.4435	11.3806	14.1737	9.4260	7.5408	3.8961
Lire 40.000.000/Euro 20.658,28	8.6627	10.4998	12.9272	8.5232	6.8185	3.5229
Lire 50.000.000/Euro 25.822,84	8.1018	9.8639	12.0363	7.8828	6.3063	3.2582
Lire 70.000.000/Euro 36.151,98	7.3239	8.9770	10.8076	7.0071	5.6057	2.8963
Lire 100.000.000/Euro 51.645,69	6.5807	8.1238	9.6419	6.1847	4.9478	2.5564
Lire 150.000.000/Euro 77.468,53	5.8270	7.2519	8.4686	5.3665	4.2932	2.2181
Lire 200.000.000/Euro 103.291,38	5.3452	6.6907	7.7238	4.8524	3.8820	2.0057
Lire 300.000.000/Euro 154.937,07	4.7330	5.9726	6.7840	4.2105	3.3684	1.7403
Lire 400.000.000/Euro 206.582,76	4.3416	5.5104	6.1873	3.8072	3.0457	1.5736
Lire 500.000.000/Euro 258.228,45	4.0605	5.1766	5.7609	3.5211	2.8169	1.4554
Lire 700.000.000/Euro 361.519,83	3.6706	4.7112	5.1729	3.1299	2.5040	1.2937
Lire 1.000.000.000/Euro 516.456,90	3.2982	4.2634	4.6149	2.7626	2.2101	1.1419

(segue tabella A/4)

Importo delle opere	CLASSE V	CLASSE VI Ferrovie e strade			CLASSE VII
	Macchine ed apparecchi t = - 0,25	Strade e ferrovie in pianura e collina, canali t = - 0,25	Strade e ferrovie in montagna t = - 0,25	Manufatti stradali e per opere idrauliche t = - 0,25	Acquedotti e fognature t = - 0,23
--	--	--	--	--	--
Lire 5.000.000/Euro 2.582,28	10.2662	8.0995	12.1492	12.6394	9.6156
Lire 10.000.000/Euro 5.164,57	8.6328	6.8108	10.2162	10.6284	8.1986
Lire 15.000.000/Euro 7.746,85	7.8006	6.1543	9.2314	9.6039	7.4686
Lire 20.000.000/Euro 10.329,14	7.2593	5.7272	8.5908	8.9374	6.9904
Lire 30.000.000/Euro 15.493,71	6.5595	5.1751	7.7627	8.0758	6.3680
Lire 40.000.000/Euro 20.658,28	6.1043	4.8160	7.2240	7.5154	5.9603
Lire 50.000.000/Euro 25.822,84	5.7731	4.5547	6.8320	7.1076	5.6621
Lire 70.000.000/Euro 36.151,98	5.3073	4.1872	6.2808	6.5342	5.2404
Lire 100.000.000/Euro 51.645,69	4.8546	3.8300	5.7450	5.9768	4.8277
Lire 150.000.000/Euro 77.468,53	4.3866	3.4608	5.1912	5.4006	4.3978
Lire 200.000.000/Euro 103.291,38	4.0822	3.2206	4.8310	5.0259	4.1163
Lire 300.000.000/Euro 154.937,07	3.6887	2.9102	4.3653	4.5414	3.7497
Lire 400.000.000/Euro 206.582,76	3.4327	2.7082	4.0623	4.2262	3.5097
Lire 500.000.000/Euro 258.228,45	3.2465	2.5613	3.8419	3.9969	3.3341
Lire 700.000.000/Euro 361.519,83	2.9845	2.3547	3.5320	3.6745	3.0858
Lire 1.000.000.000/Euro 516.456,90	2.7299	2.1538	3.2307	3.3610	2.8428

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TABELLA B / 4

**ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI
DI CUI ALLA TABELLA B / 4
(articolo 22)**

PRESTAZIONI PARZIALI Frazionamento delle unità Percentuale della prestazione totale di cui alla Tabella A / 4	CLASSI DELLE OPERE (Articolo 19)						
	I A, B, C, D Costruzioni edili	II B, C Impianti industriali	III A, B, C Impianti servizi generali	IV A, B, C Impianti elettrici	V Macchine ecc.	VI Ferrovie strade ecc.	VII Acquedotti fognature
Progetto di massima	--	--	--	--	--	--	--
Preventivo sommario	0,10 (*)	0,12	0,12	0,08	0,12	0,07	0,10
Progetto definitivo	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Preventivo particolareggiato	0,25	0,22	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15
Disegni costruttivi	0,12	0,10	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05
Capitolati, contratti di appalto	0,10	0,08	0,08	0,05	0,08	0,10	0,12
Direzione tecnica dei lavori	0,03	0,10	0,10	0,10	--	0,08	0,10
Prove di officina	0,25	0,15	0,15	0,20	0,15	0,25	0,25
Collaudo (sola assistenza) (v. art. 24)	--	--	--	--	0,12	--	--
Liquidazione lavori	0,03	0,15	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05
	0,07	0,05	0,05	0,10	--	0,15	0,15
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(*) Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione di aree lottizzabili.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TABELLA C / 4

COLLAUDI E OPERE DI TERZI (articolo 25)

Importo delle opere	PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO	
	A Collaudo ed esame atti contabili t = - 0,22	B Collaudo ed esame atti contabili spese fra cond., ecc. t = - 0,20
Lire 5.000.000/ Euro 2.582,28	0,4526	0,7230
Lire 10.000.000/ Euro 5.164,57	0,3886	0,6294
Lire 15.000.000/ Euro 7.748,85	0,3554	0,5804
Lire 20.000.000/ Euro 10.329,14	0,3336	0,5479
Lire 30.000.000/ Euro 15.493,71	0,3052	0,5052
Lire 40.000.000/ Euro 20.658,28	0,2864	0,4770
Lire 50.000.000/ Euro 25.822,84	0,2727	0,4562
Lire 70.000.000/ Euro 36.151,98	0,2533	0,4265
Lire 100.000.000/Euro 51.645,69	0,2342	0,3971
Lire 150.000.000/Euro 77.468,53	0,2142	0,3662
Lire 200.000.000/Euro 103.291,38	0,2010	0,3457
Lire 300.000.000/Euro 154.937,07	0,1839	0,3188
Lire 400.000.000/Euro 206.582,76	0,1726	0,3010
Lire 500.000.000/Euro 258.228,45	0,1643	0,2878
Lire 700.000.000/Euro 361.519,83	0,1526	0,2691
Lire 1.000.000.000/Euro 516.456,90	0,1411	0,2506

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TABELLA D / 4 PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE (articolo 28)

Valore stimato	Costruzioni rurali, civili, industriali			Impianti industriali completi			Imp. generali	Servizi interni	Impianti elettrici			Macchine apparecchi e loro parti			Materie prod. Tessili Macchine imp. tessili		Pelletteria e cuoio	
	Parere estimativo t = - 0,28	Perizia estimativa normale t = - 0,28	Perizia estimativa particolare t = - 0,28	Parere estimativo t = - 0,35	Perizia normale t = - 0,35	Parere estimativo t = - 0,28	Perizia normale t = - 0,28	Parere estimativo t = - 0,28	Perizia normale t = - 0,28	Parere estimativo t=0,28	Perizia normale t=0,28	Parere estimativo t=0,45	Perizia normale t=0,45	Greggi e conciatore calzature t=0,45				
Lire 500.000/Euro 258,23												3.2007	7.9013			7.9013		
Lire 1.000.000/Euro 516,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3496	5.7841			5.7841		
Lire 2.000.000/Euro 1.032,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7200	4.2342			4.2342		
Lire 5.000.000/Euro 2.582,28	0.7260	1.8432	3.0420	1.7141	3.4622	2.0012	4.6137	1.4243	3.0441	1.4243	2.0666	1.1388	2.8035			2.8035		
Lire 10.000.000/Euro 5.164,57	0.5979	1.5180	2.5054	1.3449	2.7164	1.6482	3.7998	1.1730	2.5071	1.1730	1.7020	0.8337	2.0523			2.0523		
Lire 15.000.000/Euro 7.748,85	0.5338	1.3551	2.2365	1.1669	2.3570	1.4713	3.3920	1.0472	2.2380	1.0472	1.5194	0.6946	1.7100			1.7100		
Lire 20.000.000/Euro 10.329,14	0.4925	1.2502	2.0634	1.0552	2.1313	1.3574	3.1295	0.9661	2.0648	0.9661	1.4018	0.6103	1.5023			1.5023		
Lire 30.000.000/Euro 15.493,71	0.4396	1.1160	1.8420	0.9156	1.8493	1.2117	2.7936	0.8624	1.8432	0.8624	1.2513	0.5085	1.2518			1.2518		
Lire 40.000.000/Euro 20.658,28	0.4056	1.0297	1.6994	0.8279	1.6722	1.1179	2.5774	0.7957	1.7006	0.7957	1.1545	0.4468	1.0998			1.0998		
Lire 50.000.000/Euro 25.822,84	0.3810	0.9673	1.5965	0.7657	1.5465	1.0502	2.4213	0.7475	1.5976	0.7475	1.0846	0.4041	0.9947			0.9947		
Lire 70.000.000/Euro 36.151,98	0.3468	0.8803	1.4529	0.6806	1.3747	0.9558	2.2036	0.6803	1.4539	0.6803	0.9870	0.3473	0.8549			0.8549		
Lire 100.000.000/Euro 51.645,69	0.3138	0.7967	1.3148	0.6007	1.2134	0.8650	1.9942	0.6156	1.3157	0.6156	0.8932	0.2958	0.7282			0.7282		
Lire 150.000.000/Euro 77.468,53	0.2801	0.7112	1.1737	0.5213	1.0528	0.7721	1.7802	0.5496	1.1745	0.5496	0.7974	0.2465	0.6067			0.6067		
Lire 200.000.000/Euro 103.291,38	0.2584	0.6561	1.0829	0.4713	0.9520	0.7124	1.6424	0.5070	1.0836	0.5070	0.7357	0.2165	0.5331			0.5331		
Lire 300.000.000/Euro 154.937,07	0.2307	0.5857	0.9667	0.4090	0.8260	0.6359	1.4661	0.4526	0.9673	0.4526	0.6567	0.1804	0.4441			0.4441		
Lire 400.000.000/Euro 206.582,76	0.2129	0.5404	0.8919	0.3698	0.7469	0.5867	1.3527	0.4176	0.8925	0.4176	0.6059	0.1585	0.3902			0.3902		
Lire 500.000.000/Euro 258.228,45	0.2000	0.5077	0.8378	0.3420	0.6908	0.5512	1.2707	0.3923	0.8384	0.3923	0.5692	0.1434	0.3529			0.3529		
Lire 700.000.000/Euro 361.519,83	0.1820	0.4620	0.7625	0.3040	0.6141	0.5016	1.1565	0.3570	0.7630	0.3570	0.5180	0.1232	0.3033			0.3033		
Lire 1.000.000.000/Euro 516.456,90	0.1647	0.4181	0.6900	0.2683	0.5420	0.4539	1.0466	0.3231	0.6905	0.3231	0.4688	0.1050	0.2584			0.2584		

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588
www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TABELLA E / 4
ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI
(articolo 18)

IMPORTO DELL'OPERA	Onorario per ogni 100 lire / 0,0516 euro di importo per lavori edilizi e stradali
Fino a Lit. 10 milioni (euro 5.164,57)	3,55
Sul di più fino a Lit. 20 milioni (euro 10.329,14)	2,97
Sul di più fino a Lit. 50 milioni (euro 25.822,84)	2,37
Sul di più fino a Lit. 100 milioni (euro 51.645,69)	1,78
Sul di più fino a Lit. 250 milioni (euro 129.114,22)	1,47
Sul di più fino a Lit. 500 milioni (euro 258.228,45)	1,04
Sul di più oltre 1 miliardo (euro 516456,90)	0,88

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione sono maggiorati come appresso:

per riparazione e trasformazioni: del 20 %
per aggiunte ed ampliamento: del 10 %
per ordinaria manutenzione: del 60 %



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TABELLA F / 4

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE (articolo 35)

DISEGNO BASE SU MISURAZIONE TOTALITARIA	pianta o sezione per ogni metro quadrato rilevato				prospetto per m. quadrato rilevato			
	rapporto del disegno				rapporto del disegno			
	1 / 50	1 / 100	1 / 200	1 / 500	1 / 50	1 / 100	1 / 200	
Edifici semplici e con ambienti in prevalenza regolari:								
oltre mq. 1.000	lire	845	660	470	280	1.690	1.315	940
	euro	0,4364	0,3408	0,2427	0,1446	0,8728	0,6791	0,4854
da mq. 999 a 600	lire	940	750	585	375	1.880	1.505	1.130
	euro	0,4854	0,3873	0,3021	0,1936	0,9709	0,7772	0,5836
da mq. 599 a 300	lire	1.035	845	660	--	2.065	1.690	1.220
	euro	0,5345	0,4364	0,3408	--	1,0664	0,8728	0,6300
Fino a mq. 299	lire	1.410	1.220	1.130	--	2.440	2.065	1.595
	euro	0,7282	0,6300	0,5836	--	1,2601	1,0664	0,8237
Per edifici complicati con ambienti di forma irregolare, richiedenti misure indirette, diagonali, ecc., prospetti di importanza e complicazione architettonica.								
Oltre mq. 1.000	lire	1.410	1.220	1.130	375	2.440	2.065	1.690
	euro	0,7282	0,6300	0,5836	0,1937	1,2601	1,0664	0,8728
da mq. 999 a 600	lire	1.595	1.410	1.315	470	2.820	2.350	1.880
	euro	0,8237	0,7282	0,6791	0,2427	1,4564	1,2136	0,9709
da mq. 599 a 300	lire	1.785	1.595	1.505	--	3.195	2.630	2.065
	euro	0,9219	0,8237	0,7772	--	1,6501	1,3583	1,0665
Fino a mq. 299	lire	2.065	1.880	1.785	--	3.570	2.910	2.255
	euro	1,0665	0,9709	0,9219	--	1,8437	1,5029	1,1646

Per altri disegni sulla base del primo e senza misurazione totalitaria: riduzione del 25 % sugli importi risultanti come sopra.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TABELLA G / 4

ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI (articolo 36)

OPERAZIONI		SCALA DELLA PIANTA			
		1 : 50	1 : 100	1 : 200	1 : 500
Pianta delle aree fabbricabili:					
Fino a metri quadrati 1.000	lire	201	193	181	169
Per metro quadrato	euro	0,1038	0,0996	0,093	0,0873
Fino a metri quadrati 5.000	lire	188	181	165	150
Per metro quadrato	euro	0,0971	0,093	0,0852	0,0775
Fino a metri quadrati 10.000	lire	155	131	118	94
Per metro quadrato	euro	0,0800	0,0676	0,0609	0,0485

Per superfici intermedie: interpolazione lineare.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TABELLA H / 4

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI (articolo 37)

		RAPPORTO DEL DISEGNO 1 : 1000 Compenso per ettaro				
		addizionali per :				
		solo rilievo e disegno planimetrico con linee poligonali	rilievo e disegno altimetrico con tracciamento curvo di livello orizzontale nella planimetria			calcolo grafico delle superfici
			equidistanza curve			
		m. 2	m. 5	m. 10		
NATURA E STUAZIONE DEL TERRENO						
Terreno di normale percorribilità :						
pianura	lire	62.738	37.643	32.768	25.080	10.023
	euro	32,4015	19,4409	16,9232	12,9527	5,1764
collina	lire	75.286	55.195	45.142	35.118	12.532
	euro	38,8820	28,5058	23,3139	18,1369	6,4722
montagna	lire	100.381	62.738	55.195	45.142	15.027
	euro	51,8425	32,4015	28,5058	23,3139	7,7608
Terreno accidentato o difficoltosa percorribilità:						
pianura	lire	87.819	50.176	42.632	37.643	12.532
	euro	45,3547	25,9137	22,0176	19,4410	6,4722
collina	lire	100.381	67.728	60.228	47.666	15.027
	euro	51,8425	34,9786	31,1052	24,6174	7,7608
montagna	lire	125.477	82.814	70.252	57.704	15.027
	euro	64,8035	42,7699	36,2821	29,8016	7,7608
Terreno molto accidentato o di difficile percorribilità:						
pianura	lire	112.929	65.128	55.195	44.522	12.532
	euro	58,3230	33,6358	28,5058	22,9937	6,4722
collina	lire	125.477	82.814	70.252	57.704	15.027
	euro	64,8035	42,7699	36,2821	29,8016	7,7608
montagna	lire	150.572	100.381	80.290	65.218	17.552
	euro	77,7639	51,8425	41,4663	33,6823	9,0649
Piccoli centri urbani (inferiori a 10.000 abitanti).....	lire	200.763				
	euro	103,6854				
Cent ri urbani (aree non fabbricabili)	lire	300.273				
	euro	155,0781				

Disegni in scala più grande: aumento dal 10 al 20 %

Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti: si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza della zona rilevata ed applicando un aumento del 25 % sulla tabella.

Per profili longitudinali: compenso addizionale da L. 2.434 (**euro 1,2568**) a L. 4.870 (**euro2,5151**) l'ettometro a seconda della natura e situazioni del terreno.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**TABELLA I / 4
(articolo 44)**

PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE			VISITE A PERMESSI MINERARI		
Compenso per ettaro superficie espletata			Compenso per metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti		
Fino a ettari 50	Lit. Euro	376.457 194,4238	Fino a metri cubi 1.000 .	Lit. Euro	784.305 405,0597
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari	Lit. Euro	6.259 3,2325	Per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000	Lit. Euro	295 0,1524
Per ettaro in più oltre i 100 ettari	Lit. Euro	3.744 1,9336	Per ogni metro cubo oltre 10.000 fino a 25.000	Lit. Euro	218 0,1126
			Per ogni metro cubo oltre 25.000 fino a 50.000	Lit. Euro	155 0,0801
			Per ogni metro cubo oltre i 50.000	Lit. Euro	62 0,0320

**TABELLA L / 4
STIMA DI NAVI
(articolo 45)**

PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA								
		piroscafi		velieri			motovelieri	
		carico	cisterna	passaggeri	carico	cisterna	carico	cisterna
Con visita dettagliata per compravendita:								
fino a 250 tonnellate	Lit. Euro	503 0,2598	577 0,2980	601 0,3104	300 0,1549	349 0,1802	375 0,1937	423 0,2185
da 250 a 500 tonnellate	Lit. Euro	450 0,2324	490 0,2531	537 0,2773	248 0,1281	288 0,1487	362 0,1870	362 0,1870
da 500 a 1.000 tonnellate	Lit. Euro	401 0,2071	490 0,2531	490 0,2531	201 0,1038	225 0,1317	251 0,1296	288 0,1487
da 1.000 a 1.500 tonnellate	Lit. Euro	349 0,1802	413 0,2133	425 0,2195	150 0,0775	174 0,0899	188 0,0971	212 0,1095
da 1.500 a 2.000 tonnellate	Lit. Euro	300 0,1549	349 0,1802	362 0,1870	100 0,0516	112 0,0578	124 0,0640	150 0,0775
da 2.000 a 3.000 tonnellate	Lit. Euro	251 0,1296	288 0,1487	300 0,1549	50 0,0258	50 0,0258	60 0,0310	74 0,0382
da 3.000 a 4.000 tonnellate	Lit. Euro	188 0,0971	225 0,1162	225 0,1162	24 0,0124	24 0,0124	37 0,0191	37 0,0191
da 4.000 a 5.000 tonnellate	Lit. Euro	125 0,0646	125 0,0646	150 0,0775	--	--	--	--
da 5.000 a 8.000 tonnellate	Lit. Euro	60 0,0310	74 0,0382	74 0,0382	--	--	--	--
da 8.000 tonnellate in più	Lit. Euro	24 0,0124	24 0,0124	24 0,0124	--	--	--	--

Con visita sommaria per ordine di autorità giudiziaria per compilazione di bilancio: 50% della quota sopraindicata.

Con visita sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria comune: 40% delle quote sopraindicate.

Senza visita per determinare il valore da assicurarsi: 20% delle quote sopraindicate.

Per piroscafi di oltre 16 anni, velieri e motovelieri di oltre 20 anni, bastimenti con certificati di classe di prossima scadenza: l'onorario aumenta del 10%.

L'onorario minimo di una stima è di L. 30.454 (euro 15,7282) per i piroscafi, L. 15.227

(euro 7,8641) per i velieri e L. 18.272 (euro 9,4367) per i motovelieri.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87 - Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - c.f. 8019430588

www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it